



# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

## MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI

Al fine di facilitare le condizioni di assolvimento del debito da parte degli Enti associati morosi è ammessa la rateizzazione del credito accertato per tariffa conferimento rifiuti. Sono esclusi i debiti per i quali sia già stata esperita la procedura di iscrizione a ruolo affidato all'Agenzia delle Entrate R.

Gli Enti conferitori che, a seguito di sollecito al pagamento, non possono corrispondere in un'unica soluzione le somme dovute in quanto si trovano in condizioni di **obiettiva difficoltà**, per ragioni che non dipendono dalla propria responsabilità, risultante da idonea **documentazione**, possono inoltrare istanza di rateizzazione al Duc della Comunità d'Ambito, entro i termini di scadenza del pagamento indicati nel sollecito.

Con proprio atto il DUC, a seguito di istruttoria da concludersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, può accordare il beneficio della rateizzazione con le seguenti modalità:

- Acconto del 20% da versare entro 30 gg dall'accoglimento della istanza;
- Numero *n* rate la cui scadenza deve coincidere con quella della rata della riscossione della Tari (così come previste dal Regolamento Tari approvato con apposita Delibera) fino ad un massimo di 3 anni, **secondo l'importo del debito**.

La rateizzazione è subordinata al pagamento degli interessi calcolati sull'importo del credito applicando il tasso di interesse legale.

La documentazione necessaria all'efficacia del beneficio della rateizzazione è:

- 1) Approvazione della convenzione con apposita Delibera;
- 2) Convenzione firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente e dal Tesoriere;
- 3) Documentazione attestante l'impegno di spesa.
- 4) Emissione del mandato di pagamento della prima rata di acconto.

La suddetta documentazione deve essere trasmessa entro 30 gg dall'accoglimento del piano di rientro. Il mancato pagamento di due rate successive, anche non consecutive, comporta la decadenza immediata del beneficio della rateizzazione; Il DUC invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo dell'Ente di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, tale termine è prorogabile a sessanta giorni sulla base di una richiesta motivata. In caso di ulteriore mancato pagamento il credito residuo è oggetto di recupero coattivo secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

La richiesta e la concessione del beneficio della dilazione e della rateizzazione sospendono ogni modalità di recupero coattivo delle somme dovute.